



**Repubblica Italiana**

*In nome del popolo italiano*

**LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA**

**-SEZIONE LAVORO-**

composta dai magistrati:

Dr.ssa Alessandra Angeleri - Presidente  
Dr. Paolo Vadalà - Consigliere  
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232 dell'anno 2017 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.  
Prev. Ass.

*promossa da*

, rappresentato e difeso, per delega apposta in calce all'atto di appello,  
dall'avv. Gabriella Caponi ed elettivamente domiciliato presso lo studio associato "Italo Fratini"  
sito in Terni, corso del Popolo n. 101

**- appellante -**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ED  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, IN PERSONA DEI LEGALI  
RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, organicamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale**

**N.106/19 Sent.**

**OGGETTO:**

**APPELLO AVVERSO**

**SENTENZA N. 232/17 DEL**

**TRIBUNALE DI TERNI;**

**FERIE DEL PERSONALE**

**SCOLASTICO**



dello Stato di Perugia, presso la cui sede in via degli Uffici n. 14 sono *ex lege* domiciliati

- *appellati* -

**OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 232/17 del Tribunale di Terni; ferie del personale scolastico.**

Causa decisa all'udienza collegiale del 15 maggio 2019.

**PER L'APPELLANTE:** "Piaccia all'Ecc.ma Corte, in totale riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 23/2/2016 (prot. n. 188827/C01) con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto

ebbe a rigettare la richiesta di ferie per motivi personali presentata dall'appellante. Con vittoria degli onorari per entrambi i gradi di giudizio".

**PER GLI APPELLATI:** "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale conferma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello avversario. Con refusione delle spese di lite e dei compensi difensivi anche del presente grado di giudizio, oltre le spese prenotate a debito".

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** La controversia concerneva, in primo grado, la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Terni in data 18 aprile 2016, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento datato 23 febbraio 2016, con cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto

aveva rigettato la richiesta di ferie per motivi personali avanzata dal ricorrente al fine di poter partecipare ad un'udienza tenutasi presso il Tribunale di Terni riguardante una causa di lavoro che lo riguardava personalmente.



**2.** Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 232/2017, pubblicata il 28 giugno 2017, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate nella somma di euro 1.100,00 per compenso professionale oltre accessori.

Secondo il giudicante, la domanda del ricorrente non era fondata in quanto il direttore scolastico aveva rigettato la richiesta di un giorno di ferie da usufruire al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico sul presupposto che ciò avrebbe comportato un maggior onere economico per la scuola, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 56 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che aveva subordinato la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalesse senza che venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**3.** Con ricorso depositato il 21 dicembre 2017, \_\_\_\_\_ proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, di cui chiedeva l'integrale riforma, con conseguente accoglimento della domanda formulata in primo grado.

Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per l'errata descrizione del fatto, avendo il giudicante erroneamente fatto riferimento, al punto 1 della sentenza, all'impugnazione di una sanzione disciplinare.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata interpretazione della disposizione di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Secondo l'appellante, tale disposizione aveva modificato la normativa previgente (art. 13 comma 9 del CCNL 2007) nella parte in cui disponeva che le ferie dovessero fruirsi durante la sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, senza tuttavia incidere sul regime dei permessi e delle ferie richiedibili per motivi personali e familiari nel corso dell'anno scolastico (nel limite di sei giorni), in assenza di alcun limite collegato alla possibilità di sostituzione del personale senza oneri per l'amministrazione.



Le amministrazioni appellate si costituivano nel giudizio di appello contestando il gravame, di cui chiedevano il rigetto, ponendo in particolare risalto come la disposizione di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 avesse subordinato, senza alcuna possibilità di deroga da parte dei contratti collettivi di lavoro (vedi comma 56, art. 1 legge n. 228/2012), la fruizione dei giorni di ferie utilizzabili durante l'anno scolastico all'assenza di oneri per la finanza pubblica.

**4.** Preliminarmente, a fronte dell'eccezione sollevata dalle amministrazioni appellate di difetto di interesse del ricorrente, essendo stato il giudizio promosso per contestare un provvedimento dopo che questo aveva esaurito i suoi effetti, dato il diniego del giorno di ferie nel giorno richiesto, va detto che, comunque, è ravvisabile un interesse del ricorrente medesimo all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso nei suoi confronti dall'amministrazione scolastica.

Sempre in via preliminare, rispetto al merito della questione, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per erronea descrizione del fatto, posto che l'erroneo riferimento, contenuto al paragrafo 1 della decisione, all'impugnazione di una sanzione disciplinare, non ha inciso sulla corretta comprensione della vicenda, esposta concisamente nei suoi aspetti di fatto e di diritto nel successivo paragrafo 2, nel quale il giudicante ha affrontato la fattispecie sottoposta al suo giudizio.

**5.** Nel merito l'appello è infondato.

Il ricorrente sostiene che egli aveva il diritto di usufruire fino a sei giorni di ferie per motivi personali o familiari, ai sensi dell'art. 15 comma 2° del CCNL del 2007, senza il limite della mancanza di oneri per la finanza pubblica, in quanto su tale disciplina non avrebbe inciso l'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012, riguardante la sola disposizione generale sulle ferie del personale scolastico di cui all'art. 13 comma 9° del CCNL del 2007.

Tale assunto non è condivisibile.

Ed infatti, il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 stabilisce che: *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed*



*alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*

Va poi sottolineato che il comma 56 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 stabilisce che: *“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.*

Tra le clausole che vanno disapplicate rientra indubbiamente quella di cui all'art. 15 comma 2° del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 13 comma 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo che non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche e subordina, in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie), la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui al combinato disposto dei commi 54 e 56 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all'art. 13 comma 9° del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest'ultima norma contrattuale subordinava la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, in punto di fatto, è pacifico ed incontroverso tra le parti che la sussistenza dell'onere



economico derivante dalla sostituzione del docente è stata la ragione del diniego del giorno di ferie richiesto dal Coppoli.

**6.** L'appello, dunque, deve essere respinto, mentre la sentenza impugnata va confermata.

L'appellante dev'essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle amministrazioni appellate per il grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri indicati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Non ricorrono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento del contributo unificato, essendone l'appellante esente in virtù della sua situazione reddituale, risultante dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in atti.

**P. Q. M.**

### **LA CORTE D'APPELLO**

Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese sostenute dagli appellati, per il secondo grado di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compenso professionale.

Così deciso in camera di consiglio in Perugia, il 15 maggio 2019.

***IL CONSIGLIERE EST.***

***(dott. Pierluigi Panariello)***

*firma digitale*

***IL PRESIDENTE***

***(dott.ssa Alessandra Angeleri)***

*firma digitale*

